



LEGAMBIENTE

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Economia Circolare

EC@pec.mite.gov.it

OGGETTO: INTERPELLO IN MATERIA AMBIENTALE EX ART. 3-SEPTIES DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVAMENTE ALL'ART. 182 TER, COMMA 7 D.LGS. CIT.

Legambiente Nazionale Aps – Rete Associativa – ETS è un'associazione senza fini di lucro di protezione ambientale a carattere nazionale, da anni fortemente impegnata, per quanto qui di interesse, nel miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi dei rifiuti umidi organici (di seguito umido urbano) raccolti e avviati a riciclo negli appositi impianti di compostaggio/digestione anaerobica (di seguito impianti di riciclo organico), anche grazie al contributo dei materiali plastici biodegradabili e compostabili certificati EN 13432 e/o EN 14995 (di seguito bioplastica compostabile) che hanno il medesimo fine vita dell'umido urbano, formula la presente interpellato ambientale avendo appreso che sul territorio nazionale talune amministrazioni locali vietano l'utilizzo, ai fini della raccolta dell'umido urbano e del loro conferimento in tale raccolta, dei manufatti in bioplastica compostabile certificati (sacchetti, etc.), destinandoli a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico. Viene così pregiudicato ad avviso della scrivente associazione il raggiungimento degli obiettivi di riciclo in materia di rifiuti urbani e di rifiuti di imballaggio, sottraendo dal circuito di recupero sotto forma di compost flussi invece pienamente riciclabili organicamente, con grave violazione, sempre ad avviso della scrivente associazione, della normativa vigente e dei principi dell'economia circolare. Tutto ciò viene **motivato da dette amministrazioni locali in ragione della mancata adozione da parte del MASE dell'atto previsto dal comma 7 dell'art. 182 ter d.lgs. 152/2006** (di seguito TUA), che tuttavia come si vedrà, di nuovo sempre ad avviso della scrivente associazione, riguarda esclusivamente i livelli di qualità delle raccolte dell'umido urbano (i.e. la presenza massima consentita di frazioni estranee) e la cui assenza comunque non giustifica le irragionevoli conclusioni cui sono pervenute dette amministrazioni locali, tanto più che il conferimento delle bioplastiche compostabili nell'umido urbano è già espressamente stabilito dal medesimo art. 182 ter ai commi 2 e 6. Ma si proceda con ordine.

Premesso che

1. L'umido urbano rappresenta la frazione di maggior peso nell'ambito delle raccolte differenziate con oltre 5 milioni di tonnellate raccolte nel 2021 (dati ISPRA¹). Evidente è quindi il contributo di tale frazione al raggiungimento degli obiettivi di riciclo nazionale;
2. La raccolta e il riciclo dell'umido urbano si sono diffusi in Italia diversi anni orsono anche grazie al fondamentale contributo delle bioplastiche compostabili come testimoniato anche dall'ISPRA nel suo rapporto annuale sui rifiuti urbani (*"La crescita della raccolta differenziata della frazione umida rappresenta senza dubbio un ulteriore stimolo all'utilizzo delle borse biodegradabili e compostabili, risultando idonee al riciclaggio dei rifiuti organici. (...) Conseguentemente, l'eliminazione degli imballaggi in plastica non compostabili potrà concorrere al miglioramento della conduzione dei processi biologici e*



LEGAMBIENTE

ad un incremento della qualità del compost prodotto dagli impianti di trattamento biologico. Una delle maggiori problematiche, sino ad oggi riscontrate presso gli impianti, riguarda, infatti, proprio la presenza di scarti costituiti da materiali plastici. La produzione di un ammendante di qualità, conforme ai requisiti fissati dal d.lgs n. 75/2010, richiede, infatti, un ciclo gestionale che garantisca un limitato contenuto di materiali e sostanze indesiderate nel rifiuto”²);

3. Il legislatore nazionale ha più volte riconosciuto il ruolo positivo dei materiali in bioplastica compostabile ai fini della raccolta e del riciclo dell’umido urbano (v. ad es. artt. 226 bis e ter TUA in materia di borse di plastica e sacchetti ortofrutta), da ultimo con il d.lgs. n. 116/2020 (e relativo correttivo D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213) che ha innovato l’art. 182 ter TUA;

4. La disposizione da ultimo citata (enfasi aggiunta) prevede che:

- *“Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2021, i rifiuti organici sono **differenziati e riciclati alla fonte**, (...) oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento riutilizzabili o **con sacchetti compostabili certificati** a norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti”* (comma 2);

- *“I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono **raccolti e riciclati assieme a questi ultimi**, laddove:*

*a) siano **certificati** conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi, o allo standard europeo EN14995 per i manufatti diversi dagli imballaggi se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione;*

*b) siano opportunamente **etichettati** e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici”* (comma 6);

5. La normativa nazionale vigente prevede dunque l’utilizzo dei sacchetti in bioplastica compostabile ai fini della raccolta dell’umido urbano (comma 2 cit.) e il conferimento degli ulteriori manufatti in bioplastica compostabile (stoviglie, capsule etc.) in detta raccolta qualora certificati compostabili ed opportunamente etichettati con indicazioni di conferimento nell’umido urbano (comma 6 cit.);

Considerato che

6. Talune amministrazioni locali si sono discostate dal già menzionato dettato normativo (peraltro in linea con la normativa europea, v. art. 22 direttiva 2008/98 come modificato dalla direttiva 851/2018) inibendo l’utilizzo, il conferimento e il riciclo delle bioplastiche compostabili nella raccolta dell’umido, destinandole piuttosto a smaltimento/recupero energetico;



LEGAMBIENTE

7. Si veda ad es. il “Regolamento comunale per lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani”³ del Comune di Bolzano i cui artt. 14 e 43 vietano e sanzionano l’utilizzo dei sacchetti in bioplastica compostabile certificati conformi alla norma EN 13432 per la raccolta differenziata dell’umido domestico;

8. Analoghi divieti si rinvencono nel Piano provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Bolzano⁴ (cfr. § 2.5), **che vengono ivi motivati in ragione della mancata adozione da parte del MASE dell’atto previsto dal comma 7 dell’art. 182 ter d.lgs. 152/2006**, che consentirebbe agli impianti, nelle more dell’adozione del predetto atto ministeriale, di richiedere per questo flusso specifico di rifiuti la deroga alla gerarchia dei rifiuti e quindi la destinazione a smaltimento/recupero energetico, piuttosto che a riciclo organico, di tutte le bioplastiche compostabili, compresi i sacchetti per la raccolta dell’umido (in violazione dell’art. 182 ter cit. comma 2) e gli altri manufatti compostabili opportunamente etichettati e certificati (in violazione dell’art. 182 ter cit. comma 6);

9. Il comma 7 dell’art. 182 ter cit. recita (enfasi aggiunta): *“Entro un anno dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce **livelli di qualità** per la raccolta differenziata dei **rifiuti organici** e individua precisi criteri da applicare ai controlli di qualità delle raccolte nonché degli impianti di riciclaggio di predetti rifiuti”*.

10. Ad avviso della scrivente associazione il comma 7 cit.:

- riguarda esclusivamente i rifiuti organici e non le bioplastiche compostabili già disciplinate ai precedenti commi 2 e 6 ai fini della loro raccolta e riciclo assieme all’umido urbano;
- in ogni caso, si riferisce esclusivamente alla necessità di definire i livelli di qualità delle raccolte (e relativi controlli di qualità), dunque di stabilire i livelli massimi consentiti di MNC (materiali non compostabili), mentre le bioplastiche compostabili, come detto, vanno raccolte e riciclate assieme all’umido urbano (in forza dei commi 2 e 6 cit.), per cui è evidente che non costituiscono MNC/frazioni estranee, bensì appunto materiali compostabili che agevolano la raccolta e il riciclo dei rifiuti organici;
- dunque, in nessun caso detto comma 7 e/o la mancata adozione dell’atto ministeriale ivi previsto possono essere letti come ostativi al conferimento e riciclo delle bioplastiche compostabili nell’umido urbano, **principio** (raccolta e riciclo congiunto delle bioplastiche assieme ai rifiuti organici) **già sancito direttamente dal Legislatore sempre nell’art. 182 ter commi 2 e 6 e che dunque giammai potrebbe essere rimesso in discussione da un atto secondario come quello ministeriale o, peggio ancora, dalla sua mancata adozione** come si sostiene nel Piano provinciale cit.



LEGAMBIENTE

Tutto ciò premesso e considerato Legambiente formula la presente istanza di interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 per chiedere a Codesto MASE di chiarire, con riferimento all'art. 182 ter TUA:

“se la mancata adozione dell’atto ministeriale previsto dal comma 7 dell’art. 182 ter TUA possa giustificare a livello di amministrazioni locali (regolamenti comunali, piani provinciali di gestione rifiuti etc.), con specifico riferimento ai manufatti in bioplastica compostabile certificati ed opportunamente etichettati come richiesto dal comma 6 dell’art. 182 ter medesimo, deroghe alla gerarchia dei rifiuti e/o divieti del loro utilizzo ai fini della raccolta dell’umido urbano e/o divieti del loro conferimento in tale raccolta, con destinazione quindi a smaltimento/recupero energetico, invece che a riciclo organico, di tali flussi di rifiuti”.

Roma, 26 settembre 2023

Legambiente Nazionale Aps – Rete Associativa - ETS
Il legale rappresentante p.t.
Ing. Stefano Ciafani

Per qualsiasi ulteriore comunicazione contattare il Direttore generale di Legambiente nazionale
Dott. Giorgio Zampetti

direttore@legambiente.it